



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

ORISTANO

ORDINANZA N°31/2024

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

VISTO l'art. 97 del D.P.R. 2 Ottobre 1968 n° 1639 concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacultura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 Giugno 2010, n.96", come modificato con legge 218 luglio 2016, n.154;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 2807/83 del 22 settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli Stati membri;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1984/2003 del 08 aprile del Consiglio, che istituisce nella comunità Europea un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e tonno obeso;

VISTO il Regolamento (CE) n° 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n.1626/94;

VISTO il Regolamento (CE) n° 520/2007 del 7 maggio 2007 che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg. (CE) 973/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n° 1224/2009 del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 del 08 aprile 2011;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2016/1627 del 14 settembre 2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al piano pluriennale di ricostituzione del Tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 302/2009;

VISTO il Regolamento (UE) n. 120/2018 del Consiglio del 23 gennaio 2018 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 127/2017;

VISTO il Regolamento (UE) n° 2023/2833 del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*) e abroga il Reg. (UE) n° 640/2010;

VISTO il Regolamento (CE) n° 520/07 del Consiglio del 07 maggio 2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Regolamento (CE) n° 973/2001;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2018/191 della commissione del 30 novembre 2017 che modifica il Reg. (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del mediterraneo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) 1224/2009 e del Consiglio che abroga i regolamenti (CE) N. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock del pesce spada del Mediterraneo (art. 15, paragrafo 2);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2200 della Commissione del 10 luglio 2019 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'Articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ai sensi della Convenzione Internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico e della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale;

VISTO Il Regolamento (Ue) 2019/1154 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n.1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (Ue) 2019/1241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2018/191 della Commissione del 30.11.2017 che modifica il Reg. (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'art. 15, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2024/257 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.03.2024 che modifica il Regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il Regolamento (UE) 2023/20253 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTO il D.M. 6 dicembre 2010, rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;

VISTO il D.M. 13 aprile 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;

VISTE le Circolari n. 8664 del 26 marzo 2012 e n. 423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina delle attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada;

VISTO il D.M. 3 giugno 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del "piano di azione", in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTA la Circolare n. 12584 del 22 luglio 2016, recante le modalità attuative del richiamato Decreto Ministeriale 13 aprile 2015;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'Art.3, comma 1, del decreto dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTO il Decreto 16 febbraio 2017 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacultura – G.U. n. 53 del 04 marzo 2017;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3820 datato 17.02.2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali inerente le misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie Alalunga del Mediterraneo;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacultura pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.70 del 24 marzo 2018 recante "Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo";

VISTA la Circolare n. 89635 in data 24 febbraio 2022 inerente le misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga del Mediterraneo;

VISTO il Decreto Ministeriale 03 agosto 2022 – Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata la Circolare n. 89635 in data 24.02.2022 inerente le misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga del Mediterraneo;

VISTO: il Decreto Direttoriale n. 178183 in data 18.04.2024 recante disposizioni per la campagna del Tonno Rosso – Anno 2024;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 141853 in data 26 marzo 2024 e la circolare correzioni elenchi n. 147082 in data 28.03.2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Politiche Agricole, Forestali e del Turismo recante l'elenco delle unità autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo e misure esplicative dell'attività di pesca della predetta specie ittica;

VISTA la raccomandazione ICCAT-18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale per il Tonno rosso nell'atlantico orientale e Mar Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n° 16-05 che stabilisce l'obbligo di rigettare il pesce spada nel Mediterraneo per le navi che superano il contingente assegnato alle navi o il livello massimo di catture accessorie autorizzate;

VISTA la raccomandazione ICCAT n° 22-05 che stabilisce un *Rebuilding Plan* del Tonno Alalunga nel Mar Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT-17-07 che modifica la raccomandazione ICCAT-14-04 sul tonno rosso nell'atlantico orientale e mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n° 22-16 che modifica la raccomandazione ICCAT 21-08 sull'applicazione del *e-bcd system*;

VISTA la raccomandazione ICCAT n° 21-19 che modifica la Raccomandazione ICCAT 18-03 e sostituisca la Raccomandazione ICCAT n° 11-20 su un programma di documentazione ICCAT sulla cattura del Tonno Rosso;

VISTA la raccomandazione ICCAT n° 23-06 che stabilisce un piano di gestione pluriennale per il Tonno Rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/1627 del 14 settembre 2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al piano pluriennale di ricostruzione del Tonno Rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del Reg. (CE) n.302/2009;

VISTO l'allegato I Reg. (UE) N. 2017/2107 che identifica la specie affini del Tonno regolamentate dall' ICCAT;

VISTO il Regolamento (UE) N. 120/2018 del Consiglio del 23 gennaio 2018 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per i pescherecci dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 127/2017;

VISTA la vigente Circolare serie "Controllo Pesca" SCIP n. 001 edizione 2020 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

VISTA la legge 283/1962 che modifica gli artt. 242,243,247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

VISTI i regolamenti (UE) n. 852/853/854 del 2004 e ss.mm.ii. c.d. "pacchetto igiene";

VISTO il Decreto Legislativo n. 193/2007 in data 06.11.2007 Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari del medesimo settore;

VISTO l'elenco dei porti designati in allegato (E) al Decreto Direttoriale n.8447 in data 07 aprile 2017;

VISTO il parere favorevole espresso con la nota n.5208 in data 21.03.2024 dall'A.S.L. di Oristano – Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale all'impiego della banchina – “RIVA EST” del porto di Oristano, come punto di sbarco dei prodotti della pesca;

VISTO il Regolamento portuale del Porto di Oristano nel Comune di Santa Giusta approvato con Ordinanza n° 46/2023 in data 08.09.2023;

VISTA la propria Ordinanza n. 16/2010 in data 26.05.2010 “Disciplina Sbarco del Tonno Rosso (Thunnus Thynnus)”;

VISTA la propria Ordinanza n. 15/2020 in data 27.06.2020 “Disciplina Sbarco della pesca sportiva e/o ricreativa del Tonno Rosso (Thunnus Thynnus)”;

CONSIDERATO che è stato avviato l'iter istruttorio finalizzato all'individuazione di altri porti designati per lo sbarco del tonno rosso, tonno alalunga, pesce spada nell'ambito del Circondario Marittimo di Oristano;

RITENUTO opportuno in attesa della definizione del suddetto iter istruttorio disciplinare lo sbarco del tonno rosso, tonno alalunga, pesce spada nel Circondario Marittimo di Oristano;

RITENUTO opportuno abrogare le richiamate ordinanze n. 16/2010 e 15/2020 ed emanare nuove disposizioni aggiornate finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo delle quantità di tonno rosso, tonno alalunga e pesce spada da ciascuna unità che approdi nel Circondario di Oristano, con riferimento anche alla documentazione da produrre relativamente al prodotto ittico sbarcato;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte Marittima – con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo;

ORDINA

ARTICOLO 1

(Campo di applicazione e finalità)

La presente ordinanza disciplina le procedure di sbarco e di trasbordo, delle catture di specie pelagiche quali tonno Rosso (Thunnus Thynnus), tonno Alalunga (Thunnus Alalunga) e pesce Spada (Xiphias Gladius), provenienti da pesca professionale e sportiva/ricreativa, anche se accessorie o accidentali, nell'ambito del circondario marittimo di Oristano.

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza si fa espresso rinvio a definizioni e norme dei regolamenti, decreti citati in premessa.

ARTICOLO 2

(Orari e punti di sbarco e di trasbordo del Tonno Rosso, Tonno Alalunga, Pesce Spada)

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Oristano, le operazioni di sbarco e di trasbordo del tonno rosso, tonno alalunga e del pesce spada, catturati in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accessoria (c.d. “by catch”), sono consentite **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 22:00 e il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 16:00** nel porto designato di Oristano nel Comune di Santa Giusta. Presso la banchina Riva Est.

La suddetta fascia oraria e l'assegnazione della banchina, punto di sbarco non è da intendersi a carattere permanente e potrà essere in qualunque momento modificata dalla Capitaneria di Porto di Oristano per qualunque necessità, opportunità o contingenza di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

Sono vietati lo sbarco e il trasbordo di Tonno Rosso, Tonno Alalunga e di Pesce Spada, in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Oristano salvo eventuali esigenze di natura tecnico/operativa per le operazioni di sbarco che saranno valutate di volta in volta da questo Comando e che dovranno essere comunicate in fase di pre-notifica preventiva di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 3

(Adempimenti preventivi allo sbarco di pesce spada, tonno rosso e tonno alalunga)

Il comandante, o il suo rappresentante, di una nave da pesca da cattura italiana o comunitaria, che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada, tonno rosso e/o di tonno alalunga in quanto, autorizzata alla cattura bersaglio del Pesce Spada oppure quale cattura accessoria di pesce spada, tonno rosso e/o di tonno alalunga e che intenda sbarcare tali esemplari nel porto di Oristano, deve trasmettere a questa Autorità Marittima, almeno **4 (quattro) ore** prima dell'ingresso in porto, una notifica preventiva, e comunicando almeno le seguenti informazioni:

- a) il proprio nominativo, Numero UE e Numero ICCAT;
- b) orario di Previsto Arrivo (OPA);
- c) quantitativo stimato di, Tonno Rosso e/o di Tonno Alalunga e/o Pesce Spada detenuto a bordo in unità e peso (stimato);
- d) informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture (latitudine e longitudine).

La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la prevista domanda d'approdo, può essere effettuata mediante:

- a) comunicazione radio contattando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Oristano secondo gli orari previsti per il successivo sbarco come da art. 2 della presente ordinanza;
- b) trasmissione del modello via e-mail all'indirizzo: cporistano@mit.gov.it;
- c) comunicazione telefonica alla Capitaneria di Porto di Oristano, secondo gli orari previsti per il successivo sbarco come da art. 2 della presente ordinanza.

Nel caso di nave da pesca extracomunitaria la pre-notifica dovrà essere trasmessa almeno 72 ore prima del previsto arrivo.

ARTICOLO 4

(Adempimenti relativi ai trasbordi di pesce spada, tonno rosso e tonno alalunga)

Il comandante di una nave da pesca comunitaria da cattura che intenda effettuare il trasbordo di tonno rosso, tonno alalunga ovvero pesce spada nei porti designati del Circondario Marittimo di Oristano, deve pre-notificare il proprio approdo **almeno 48 ore** prima del previsto arrivo in porto, utilizzando i modelli in **Allegato 1 e Allegato 2** alla presente ordinanza, ovvero comunicando alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Oristano almeno le seguenti informazioni:

- ✓ data e orario di arrivo previsti e porto di arrivo;

- ✓ quantitativo stimato di tonno rosso e/o di tonno alalunga, ovvero di pesce spada detenuto a bordo in numero di esemplari e peso;
- ✓ quantitativo di tonno rosso e/o di tonno alalunga, ovvero di pesce spada da trasbordare;
- ✓ informazioni sulla zona geografica in cui è stato prelevato;
- ✓ nome della nave da pesca che effettua il trasbordo e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso e/o del tonno alalunga, ovvero del pesce spada, o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso e/o al tonno alalunga, ovvero al pesce spada;
- ✓ nome della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso e/o del tonno alalunga, ovvero del pesce spada, o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso e/o al tonno alalunga, ovvero al pesce spada.

La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la consueta richiesta di approdo, può essere effettuata nelle medesime modalità indicate nel precedente articolo 3.

Nel caso di nave da pesca extracomunitaria, la pre-notifica dovrà essere trasmessa **almeno 72 ore prima** del previsto arrivo.

Nel caso di tonno rosso, il trasbordo può avere luogo solo previa esibizione all'Autorità Marittima della seguente documentazione probante l'assolvimento delle condizioni dettate dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1627/2016 e s.m.i.:

- ✓ autorizzazione dell'autorità competente del proprio stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale rilasciata dalla Direzione Generale della pesca marittima del Ministero della sovranità alimentare e delle foreste);
- ✓ trasmissione alla suddetta autorità competente, da parte della nave da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 32.

Le operazioni di trasbordo di tonno rosso non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale dell'Autorità Marittima del porto di sbarco incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

Entro e non oltre il termine delle 48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo, i comandanti, o loro mandatarî, devono presentare alla stessa Autorità Marittima la dichiarazione di trasbordo ICCAT, consegnando copia di quest'ultima anche al comandante dell'unità ricevente.

Le operazioni di trasbordo di tonno alalunga o di pesce spada non potranno iniziare prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.

Sono vietate le operazioni di trasbordo in mare.

ARTICOLO 5

(Compilazione e presentazione del *Log-book* e documentazione da produrre per lo sbarco del tonno rosso)

Ferme restando le disposizioni unionali e nazionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo del giornale di pesca (e-logbook), i comandanti delle unità da pesca non autorizzate alla cattura del tonno rosso e non dotate di giornale di pesca elettronico (e-logbook) in caso di cattura accessoria ("by-catch") di esemplari di tonno rosso da sbarcare nel porto designato di Oristano, devono effettuare la compilazione cartacea del giornale di pesca (*logbook*), utilizzando il modello previsto dalla norma comunitaria, riportato in **Allegato 3**.

Entro e non oltre 48 ore dal termine delle operazioni di sbarco di tonno rosso nel porto di Oristano, il comandante (o il suo mandatario) deve presentare il/i pertinente/i *log-sheet/s* del giornale di pesca cartaceo alla locale Autorità Marittima.

Tutte le catture sbarcate devono essere pesate e non stimate.

In caso di sbarco di prodotto direttamente importato da un paese terzo, ovvero quando vi è l'introduzione nel territorio comunitario da un paese terzo tramite un'imbarcazione comunitaria, ovvero in caso di sbarco da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario, deve essere consegnata all'Autorità Marittima copia del documento doganale comunitario (T2M) - (Reg. UE n. 2454/1993).

La vidimazione/validazione da parte dell'Autorità Marittima competente, del documento di cattura del tonno rosso (E-B.C.D. *Blue fin Tuna Catch Document*), con il quale viene garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, generato dal comandante o dal suo legale mandatario immediatamente a seguito dello sbarco di esemplari di tonno rosso catturati e sbarcati nei porti designati del Circondario marittimo di Oristano, ivi compresi gli esemplari provenienti dalle catture accessorie ("by-catch"), sarà integralmente gestita con il nuovo regime elettronico, attraverso il portale web dedicato: <https://etuna.iccat.int/>, per il cui utilizzo è necessaria la creazione di apposito account (previa registrazione).

Le operazioni di sbarco e pesatura del tonno rosso, preliminari alla caricazione sui vettori stradali, non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale dell'Autorità Marittima del porto di sbarco incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

ARTICOLO 6

(Catture accessorie (*by-catch*) di Tonno Rosso)

Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre il limite del 20% del totale delle catture allo sbarco calcolato in base al peso e/o al numero di esemplari con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (c.d. Tuna Like) ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre specie ittiche (reg. UE 2017/2107 – Allegato I).

Il limite annuale di catture accessorie previsto dall'art. 6 del D.M. 20/04/2018 e D.M. 27/07/2020 è fissato come di seguito indicato:

- ✓ fino a 1.500 Kg, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o dell'alalunga;
- ✓ fino a 1.100 Kg, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada sia dell'alalunga;
- ✓ fino a 900 Kg, in tutti gli altri casi. Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni di cui ai precedenti articoli per lo sbarco del tonno rosso che deve comunque avvenire esclusivamente in uno dei porti designati.

Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle catture accessorie, avverrà l'interruzione immediata di tale pesca con disposizione della Direzione Generale Pesca consentendosi esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste.

Le unità da pesca appartenenti alla Piccola Pesca costiera, come individuato dal D.M. n° 210 del 16/05/2019, a prescindere dalla L.F.T., dovranno ottemperare, come previsto dagli artt. 14, 15, 23 e 24 del Reg. UE 1224/2009, alle disposizioni vigenti in materia di compilazione e trasmissione dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco. In deroga all'obbligo di sbarco stabilito dal Reg. 1380/2013, le catture accessorie di tonno

rosso eccedenti il 20% ovvero il limite nazionale di cui al D.M. 27/07/2000 e s.m.i., con la campagna di pesca ancora aperta (quota by-catch disponibile), dovranno essere rigettate in mare e registrate sul giornale di pesca (tonno morto) ovvero rilasciate in mare nel caso di esemplari ancora vivi.

ARTICOLO 7

(Catture accessorie (*by-catch*) di Tonno Alalunga)

I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura del tonno alalunga nel Mediterraneo non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari. Per le catture di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni concernenti l'obbligo di sbarco previste nei precedenti articoli 2, 3 e 4.

ARTICOLO 8

(Taglia minima del tonno rosso)

È vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*) aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore alla forca della pinna caudale) inferiore a 115 cm, o inferiore a 30,0 kg di peso vivo, come indicato nell'**allegato 4** dalla presente Ordinanza.

ARTICOLO 9

(Compilazione e presentazione del giornale di pesca e documentazione da produrre per lo sbarco del tonno alalunga)

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo, e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (giornale di pesca cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di alalunga inferiori ai 50 kg.

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo, che, in virtù delle vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo (unità da pesca inferiori a metri 10), devono compilare il modello riportato nell'**allegato 5**, per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di alalunga. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati alla Autorità Marittima competente, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono.

È fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di tonno alalunga nel periodo dal 1° ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso).

ARTICOLO 10

(Taglie minime del tonno alalunga)

La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione è fissata in 40 cm., misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi (vedasi Allegato 5 del decreto 16/02/2017 in G.U. n. 53 del 04/03/2017), come indicato nell'**allegato 6** alla presente Ordinanza.

ARTICOLO 11

(Registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle dichiarazioni di sbarco del pesce spada)

A decorrere dal 1° gennaio 2019, i comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere delle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.), sono obbligati ad utilizzare il giornale di pesca elettronico (e-logbook), per la registrazione e la trasmissione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura del pesce spada sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada inferiori ai 50 kg.

Il giornale di pesca elettronico (e-logbook) deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, anche se in navigazione, secondo le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 12

(Adempimenti successivi allo sbarco di Pesce Spada)

I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada incluse quelle che, in virtù delle vigenti normative nazionali e comunitarie, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, compilano il modello in **allegato 7**, per qualsiasi quantitativo di pesce spada.

I suddetti modelli dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima, con la seguente tempistica:

- a) con cadenza settimanale (il primo giorno lavorativo della settimana successiva a cui si riferiscono) per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) maggiore di 15 metri;
- b) con cadenza mensile, (il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono) per tutte le altre imbarcazioni - ovvero di lunghezza fuori tutto (l.f.t) inferiore o uguale a 15 m.

ARTICOLO 13

(Catture accessorie (by catch) di Pesce Spada)

I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

Per le imbarcazioni da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie (by-catch) di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», ovvero con attrezzi diversi dal «palangaro derivante - LLD» e dalle «lenze trainate - LTL, a mano e a canna - LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo.

Ferma restando la percentuale di cui al precedente comma 1, il limite annuale delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada è fissato in 250 chilogrammi. Per le catture di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni concernenti l'obbligo di sbarco del pesce spada nei porti designati, secondo quanto previsto nei precedenti articoli.

ARTICOLO 14

(Taglie minime pesce spada)

È vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, catture di pesce spada (*xiphias gladius*) aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie; ovvero 140 cm misurati dell'estremità anteriore della mascella superiore (spada) all'estremità posteriore della pinna caudale come indicato nell'**allegato 8** alla presente Ordinanza.

Le catture accidentali effettuate dalle navi che praticano la pesca attiva di pesce spada sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi.

E' vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali; non è consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari non interi (con asportazione di parti esterne, come testa e/o coda) di pesce spada.

ARTICOLO 15

(Pesca e Sbarco di Pesce Spada e Tonno Rosso proveniente da pesca ricreativa)

1. L'esercizio della pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso e del pesce spada sono sottoposti alla preventiva apposizione del nulla osta dell'Autorità Marittima sulla comunicazione di voler svolgere tale attività di pesca.
2. Il proprietario o utilizzatore dell'unità da diporto ormeggiate in un porto del Circondario di Oristano che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso e/o del pesce spada, già in possesso dell'apposita autorizzazione alla pesca sportiva del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di cui al D.M. 6 dicembre 2010 "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare" deve presentare alla Capitaneria di Porto di Oristano una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modelli in **allegato 9,10 e allegato 11**, e relativa documentazione allegata.
3. Il proprietario o l'utilizzatore di unità da diporto munita di nulla osta dell' Autorità Marittima in corso di validità relativo alla Comunicazione obbligatoria di esercizio di pesca sportiva/ricreativa di Pesce Spada e/o Tonno Rosso, che abbia catturato un esemplare di Pesce Spada e/o Tonno Rosso e che intenda sbarcare pesce spada e/o tonno rosso nel porto di Oristano, deve pre-notificare il proprio approdo a questa Autorità Marittima, almeno 4 ore prima del previsto arrivo in porto, comunicando alla sala operativa dell' Ufficio Circondariale Marittimo almeno le seguenti informazioni:
 - ✓ Data e Orario di previsto arrivo (OPA);
 - ✓ Quantitativo di Pesce Spada e/o Tonno Rosso detenuto a bordo (peso stimato);
 - ✓ Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture. Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di pesce detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo.

Il nulla-osta, rilasciato per l'unità da diporto consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del Pesce Spada e del Tonno Rosso per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

La dichiarazione in parola munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, ha validità triennale, limitatamente ai periodi in cui è consentita l'attività di pesca del tonno rosso e/o del pesce spada; la stessa deve essere conservata insieme ai documenti di bordo ed esibita, qualora richiesta, alle autorità preposte al controllo.

È consentito esclusivamente lo sbarco di esemplari interi (non trasformati) di pesce spada e Tonno Rosso.

È sempre vietata la commercializzazione dei prodotti ittici catturati nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

ARTICOLO 16 **(Prescrizioni, limitazioni, divieti e taglia minima)**

Nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso e del pesce spada è consentito unicamente l'utilizzo degli attrezzi "lenze" e "canne".

Nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa per ogni uscita in mare è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un singolo esemplare al giorno di tonno rosso e/o di pesce spada.

Non sono consentite più battute di pesca al giorno e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.

È vietato il trasbordo su unità da diporto diverse da quella autorizzata ovvero su unità da pesca professionali.

È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi. Detto obbligo è valido anche nell'ambito di competizioni di pesca sportiva preventivamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima.

Le unità da diporto partecipanti a dette manifestazioni di pesca sportiva devono essere munite della dichiarazione con il previsto nulla osta.

È vietata qualsiasi forma di commercializzazione di tonno rosso e di pesce spada catturato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è consentita nel periodo compreso tra il 16 giugno ed il 14 ottobre di ogni anno, fatti salvi gli eventuali provvedimenti ministeriali di interruzione della pesca per raggiungimento della quota nazionale.

È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare e immagazzinare esemplari di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima prevista, ossia con una lunghezza alla forca inferiore a 115 cm, o inferiore a 30 Kg di peso vivo; l'esemplare deve essere sbarcato integro.

La pesca sportiva e ricreativa del pesce spada è vietata dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.

È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare e immagazzinare esemplari di pesce spada di taglia inferiore a quella minima prevista, ossia con una lunghezza alla forca inferiore a 100 cm (misurata dalla mandibola inferiore) come indicato nella misurazione A dell'allegato 6 o, in alternativa, inferiore a 11,4 Kg. di peso vivo o 10,2 Kg. di peso eviscerato e senza branchie; ovvero 140 cm misurati dell'estremità anteriore della mascella superiore (spada) all'estremità posteriore della pinna caudale (misurazione B dell'allegato 8).

Il pesce spada può essere sbarcato soltanto integro.

ARTICOLO 17 **(Rispetto Condizioni Sanitarie)**

1. Durante le operazioni di sbarco di qualsiasi prodotto catturato per il successivo carico su vettori stradali, dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché tutte le disposizioni non espressamente richiamate nella presente ordinanza.

2. Durante le suddette operazioni di sbarco deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzi non idonei, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.
3. I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra dovranno essere in possesso dei requisiti di legge, in riferimento alle autorizzazioni sanitarie ed alla idoneità del veicolo stesso.
4. Sono vietate lavorazioni del prodotto in banchina.
5. Al termine delle operazioni di sbarco dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

ARTICOLO 18 (Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi:

1. Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" come modificato con Legge 28 luglio 2016, nr. 154;
2. Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 per le violazioni degli obblighi derivanti dall'art. 18 del Regolamento CE 178/2002 in materia di rintracciabilità;
3. Violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: Legge 283/62; Regolamenti (CE) n. 852/853/854/2004 c.d. "pacchetto igiene" – D.Lgs. n. 193/2007 del 06/11/2007;
4. Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo: artt. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
5. Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima: art.1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano i presupposti, art. 650 del Codice Penale nonché art. 53 comma 4 del D.lgs n. 171/2005 e ss.mm. e ii.

ARTICOLO 19 (Disposizioni transitorie e finali)

Le Ordinanze n. 16/2010 del 26.05.2010 e n. 15/2020 del 27-06.2020 citate in premessa sono abrogate.

Sono, altresì abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria;

Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e unionali citate in premessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale (<http://www.guardiacostiera.it/oristano>).

Santa Giusta 14.06.2024

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Federico PUCCI**